

PATRIZIATO DI CAMPO VALLEMAGGIA



REGOLAMENTO PATRIZIALE

del 15 aprile 2018

in applicazione della legge organica patriziale (LOP), del Regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

TITOLO I

NOME DEL PATRIZIATO - SUDDIVISIONI INTERNE E CONFINI GIURISDIZIONALI - COSTITUZIONE - SIGILLO

- Art. 1 Il nome del Patriziato è **Patriziato di Campo Vallemaggia**.
Definizione e scopo Il territorio del Patriziato di Campo Vallemaggia si estende su tutta la
(Art. 1 LOP) giurisdizione territoriale del Comune di Campo Vallemaggia.
- Art. 2 Il Patriziato di cui all'articolo 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.
Altri enti
(Art. 2 LOP)
- Art. 3 Il Patriziato di Campo Vallemaggia, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato
Costituzione con decreto nr. 6778 del 18 dicembre 1996, è costituito dai componenti delle
(Art. 3 LOP) famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel
catalogo dei votanti.
- Art. 4 Il sigillo patriziale ha un diametro di mm 29, sulla corona porta la scritta Patriziato di
Sigillo Campo Vallemaggia e al centro lo stemma che rappresenta la bandiera del Cantone
Ticino.



TITOLO II

BENI PATRIZIALI

Capo I

Amministrazione

Art. 5 Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le
Pubblico concorso locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico
(Art. 12 cpv. 3 LOP) concorso e pubblicate all'albo patriziale.

Quando il valore supera l'importo di fr. 5'000.- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Art. 6 Per la conservazione e la migliore utilizzazione del patrimonio è prevista ogni
Lavoro comune anno ed in collaborazione con l'Amministrazione comunale, l'organizzazione
(Art. 12 LOP) di una giornata di lavoro comune.

Capo II

Modi di godimento

Art. 7 La pascolazione su territorio patriziale o qualsiasi altro godimento sono concessi
Modi di godimento unicamente previa autorizzazione dell'Amministrazione patriziale.
(Art. 28 cpv. 1 LOP)

Dal 15 novembre al 15 aprile è tollerato il pascolo del bestiame su tutto il territorio patriziale, nel periodo restante è tollerato sopra gli 800 metri.

È assolutamente proibito far pascolare su territorio patriziale qualsiasi tipo di bestiame forestiero senza l'autorizzazione dell'Amministrazione patriziale.

Le famiglie non patrizie, domiciliate nel Comune del Patriziato, che intendono usufruire dei beni patriziali, nei modi ed usi dei patrizi, devono inoltrare domanda all'Amministrazione.

Art. 8 Far erba, fieno e stame e la raccolta di legna secca sono concessi unicamente
Raccolto previa autorizzazione dell'Amministrazione patriziale.
(Art. 28 cpv. 1 LOP)

E' permessa la raccolta della legna morta di qualunque essenza ritenuto un diametro massimo di 20 cm alla base.

Art.9 Il godimento dei beni patriziali, sia da parte delle famiglie patrizie, come pure da
Tassa parte delle famiglie non patrizie domiciliate nel Comune del Patriziato, sarà
(Art. 28 cpv. 2 LOP) sottoposto ad una tassa annua adottata dall'Assemblea tramite fissazione in un
precipuo ordinamento.

Per la pascolazione del bestiame, sia dei patrizi che dei non patrizi autorizzati, sarà prelevata una tassa annua adottata dall'Assemblea tramite fissazione in un precipuo ordinamento.

Art.10 I non patrizi residenti nel comprensorio del Patriziato con aziende agricole, che
Godimento di non esercitano un'attività agricola a tempo pieno, godono delle stesse condizioni

patrizi dei patrizi.
(Art. 28 cpv. 3 LOP)

Art.11 Ai fuochi patrizi può essere concessa, se ne fanno richiesta, una volta all'anno, legna da ardere in piedi o lavorata per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel Comune e residenti nel comprensorio del Patriziato.
Assegnazione legna
(Art 29 LOP)

Una volta all'anno viene esposto all'albo l'avviso per l'assegnazione della legna per uso domestico. L'avviso viene esposto per 15 giorni. Le richieste non presentate entro il termine fissato nell'avviso non verranno prese in considerazione.

I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall'Ufficio patriziale, giusta le disponibilità.

La specie e il luogo di assegnazione sarà deciso dall'Amministrazione patriziale con l'Ufficio forestale competente.

I fuochi patrizi domiciliati fuori Comune o Cantone possono partecipare all'assegnazione, se ne fanno richiesta, per proprio uso domestico nel comprensorio del Patriziato.

Il Patriziato può esigere dai beneficiari una congrua partecipazione al costo di lavorazione.

L'assegnazione di legna da ardere in piedi può essere fatta eccezionalmente alle medesime condizioni quando non sia in contrasto con le norme di buon governo dei boschi.

Art. 12 Ai fuochi patrizi e ai fuochi non patrizi residenti nel comprensorio del Patriziato può essere concesso una volta all'anno per uso domestico nel comprensorio del Patriziato un quantitativo massimo di legna da ardere di quintali 70.
Quantitativo
(Art. 30 cpv. 2 LOP)

Parimenti può essere concesso legname d'opera per un quantitativo non superiore ai 20 metri cubi ogni 10 anni.

Il lotto dovrà essere tagliato entro 1 anno dal rilascio della concessione. Scaduto infruttuoso tale termine, l'Amministrazione patriziale ne potrà disporre liberamente.

Art. 13 È vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'Autorità forestale e previo il preavviso dell'Amministrazione patriziale.
Taglio piante
Divieto

Art. 14 È vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato. L'eventuale sgombero sarà messo a carico del responsabile dell'abuso.
Deposito rifiuti
Divieto

Art. 15 È vietato erigere costruzioni sul territorio Patriziale senza le relative autorizzazioni.
Costruzioni
Divieto

TITOLO III

APPARTENENZA AL PATRIZIATO

- Art. 16
Stato di patrizio
- Si richiamano le norme di cui al Titolo IV, Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali come pure gli articoli 40 segg. LOP e relativo RA.
- Art. 17
Registro
- Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli articoli 56 e segg. LOP e relativo RA.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo I

Generalità

- Art. 18
Organi
(Art.64 LOP)
- Gli organi del Patriziato sono:
a) l'Assemblea patriziale.
b) l'Ufficio patriziale.

Capo II

L'Assemblea patriziale

- Art. 19
Composizione
(Art.67 LOP)
- L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.
- Art. 20
Attribuzioni
(Art.68 LOP)
- L'Assemblea per scrutinio popolare elegge:
a) i membri dell'Ufficio patriziale.
- In seduta pubblica:
- 1) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
 - 2) esercita la sorveglianza sull'Amministrazione patriziale;
 - 3) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
 - 4) autorizza le spese d'investimento, approva la costituzione di fidejussioni l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
 - 5) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
 - 6) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
 - 7) autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
 - 8) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario o degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;
 - 9) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;
 - 10) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali

commissioni speciali.

11) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.

Art. 21

Assemblee

Le Assemblee ordinarie sono due per ogni anno.

Ordinarie

La prima si riunisce l'ultima domenica di marzo e:

Date e oggetti
(Art.71 e 69 cpv. 3.
LOP)

- a) nomina l'ufficio presidenziale e gli scrutatori;
- b) esamina il rapporto della commissione della gestione;
- c) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale;

La seconda si riunisce la prima domenica di dicembre e:

- d) esamina sul rapporto della commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso;
- e) nomina la commissione della gestione per il quadriennio, all'inizio della legislatura.

Art. 22

Assemblee

Le Assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

Straordinarie

a) quando lo ritiene opportuno;

(Art.70 LOP)

b) su domanda popolare;

c) quando l'Autorità cantonale lo impone.

Art. 23

Assemblee

su domanda
popolare

La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale, domiciliati nel Comune del Patriziato.

Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.

Entro un mese dalla presentazione, l'Ufficio patriziale esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione; riconosce la regolarità e la ricevibilità, convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo.

Art. 24

Convocazione

(Art. 72 LOP)

L'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori Comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Art. 25

Luogo e giorno

(Art. 77a LOP)

Numero legale

(Art. 73 LOP)

Ordine del giorno

Le Assemblee hanno luogo nell'apposita sala presso la casa patriziale di Campo.

L'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri e supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

Le Assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 26

Rinvio

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'Assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori Comune, al recapito prescritto dall'art.

51 della LOP.

- Art. 27
Ufficio presidenziale
- Ogni anno all'inizio della prima Assemblea ordinaria viene nominato un Presidente, che sta in carica un anno.
- L'Ufficio presidenziale è completato ad ogni Assemblea con la designazione di due scrutatori.
- I membri dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno in cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.
- Compiti del Presidente
- Il Presidente:
- a) dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
 - b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;
 - c) persistendo i disordini può sospendere o sciogliere l'Assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
 - d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.
- Art. 28
Scrutatori
- Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.
- Art. 29
Verbale
(Art. 76 e 77 lett. c LOP)
- Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:
- a) la data e l'ordine del giorno;
 - b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
 - c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
 - d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.
- Approvazione
- Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario, e dagli scrutatori.
- Art. 30
Sistema di voto
(Art.77 lett. d LOP)
- L'Assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.
- Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.
- Art. 31
Discussioni e votazioni
- Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.
- Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:
- Votazioni e procedimento
- a) Votazioni preliminari
Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.
 - b) Votazioni eventuali
Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.
- L'ordine delle votazioni è fissato dal presidente.
- Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) Votazione finale

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrarie gli astenuti.

Art. 32 Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.
Validità delle
risoluzioni

Art. 33 L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.
Revoca delle
risoluzioni
(Art.74 cpv. 2 LOP) La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in Assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'articolo 22 del presente regolamento.

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza de 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

Art. 34 Il presidente del Patriziato pubblica entro 5 giorni all'albo le risoluzioni dell'Assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
Pubblicazione
delle risoluzioni
(Art.76 cpv. 2 LOP)

Art. 35 Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse.
Casi di
collisione
(Art.75 LOP) Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.
L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 36 I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno
Messaggi e
rapporti
(Art.77 lett. e/f LOP) essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 37 Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale.
Interpellanza
(Art.77 lett. g LOP) L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima Assemblea. Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno 7 giorni prima dell'Assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.
L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto e insoddisfatto.

Art. 38 Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.
Mozione
(Art.77 lett. g LOP)

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'Ufficio patriziale da preavviso favorevole, l'Assemblea decide definitivamente.

Se l'Ufficio patriziale lo da sfavorevole, l'Assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un nuovo preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 39

Publicità

(Art.77 lett. h LOP)

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'Assemblea.

Capo III

L'Ufficio patriziale

Art. 40

Composizione

(Art.81 LOP)

L'Ufficio patriziale si compone di 3 membri, compreso il presidente, e di 2 supplenti.

Art. 41

Competenza in generale

(Art.81 LOP)

L'Ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea patriziale;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'Assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Art. 42

Competenza in particolare

(Art.93 LOP)

L'Ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;

- i) procede ogni 4 anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- m) fissa le sportule di cancelleria.

Art. 43
Vice presidente e
commissioni
(Art.90 e 91 LOP)

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice presidente.

Art. 44
Luogo
(Art.94 lett. a LOP)

L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala presso la casa patriziale di Campo.

L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana o del mese.

Art. 45
delle
sedute direzione
(Art.94 lett. b LOP)

L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.

In quest'ultimo caso il presidente vi da seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio patriziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il presidente, il relatore se è stato designato ed in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

Art. 46
Supplenti
(Art.94 lett. e LOP)

I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei membri dell'Ufficio patriziale e solo nel numero necessario a comporla.

I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell'art. 99 LOP, vien a mancare la maggioranza assoluta.

Art. 47
Votazioni
(Art.94 lett. d LOP)

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinate per età e il presidente per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 48
sedute
(Art.96 LOP)

L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale

maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 49
Frequenza
(Art.97 LOP) La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'Ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 50
Validità delle
risoluzioni Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.
Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.
In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva. Se il risultato è ancora in parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 51
Revoca
(Art.96 LOP) Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti di terzi.

Art. 52
Collisione
(Art.99 LOP) Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.

Art. 53
Divieto di
prestazione
(Art.100 LOP) Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.

Art. 54
Incompatibilità
(Art.83 e 84 LOP) La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Art. 55
Verbale
Contenuto
approvazione
(Art.94 lett. e LOP) Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario.
Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.
Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Norme varie

Art. 56
Obbligo di
discrezione
(Art.94 lett. f LOP) I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue Commissioni.

Art. 57
Ispezione e rilascio
di estratti
(Art.94 lett. f LOP) I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.

Lo stesso diritto spetta alle Commissioni dell'Assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

L'accessibilità alle risoluzioni dell'Ufficio patriziale o di quelle dell'Assemblea è disciplinata secondo la Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato (LIT) del 15 marzo 2011.

Art. 58
Tassa di
cancelleria
Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.
Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale.

Art. 59
Lavori e forniture
Le commesse al Patriziato devono essere aggiudicate secondo la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e il relativo Regolamento di applicazione.

Capo IV

I dipendenti del Patriziato

Art. 60
Nomina
L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:
a) il segretario;
nonché a dipendenza delle rispettive esigenze se necessario:
b) il delegato forestale;
c) l'usciera.

Concorso
(Art.101 LOP)
La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.
Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma é tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Art. 61
Periodo di prova
Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi di dubbio l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Art. 62
Scioglimento del
rapporto d'impiego
Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

Art. 63
Doveri di servizio
I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica.
Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

Art. 64
Segreto d'ufficio
I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio.
Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 65
Compiti in generale
Il segretario:
Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.

Compiti in
particolare
In particolare il segretario:
a) firma con il presidente, o chi ne fa le veci, gli atti del patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;

- b) redige il verbale dell'assemblea e dall'Ufficio patriziale;
- c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato.

Art. 66
Compiti

Il delegato forestale:
Il delegato forestale ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge, del presente regolamento, le direttive dell'autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'Ufficio patriziale.

Art. 67
Compiti

L'usciera:
L'usciera è alle dirette dipendenze dell'Ufficio patriziale.

In modo particolare veglia all'osservanza delle norme previste dalla legge organica patriziale e dal regolamento patriziale.

Art. 68
Provvedimenti
disciplinari
(Art.102 LOP)

La violazione dei doveri d'Ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) l'ammonimento;
b) la multa fino a Fr. 500.--;
c) la sospensione delle funzioni fino a tre mesi;
d) il licenziamento.

L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da una inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere. Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Onorari, stipendi, diarie ed indennità

Art. 69
Emolumenti

I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

Presidente:	Fr. 500,00 più Fr. 35.00 per seduta
Vice Presidente:	Fr. 300,00 più Fr. 35.00 per seduta
Membri:	Fr. 300,00 più Fr. 35.00 per seduta
Supplenti e Commissari:	Fr. 35,00 per seduta
Inoltre è corrisposta un'indennità di trasferta di:	Fr. 35,00 per seduta

Art. 70
Stipendi dei
dipendenti

Gli impiegati del patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:

Segretario:	Fr. 3.000,00 più Fr. 35.00 per seduta
Inoltre è corrisposta un'indennità di trasferta di:	Fr. 35.00 per seduta
Delegato forestale:	Fr. 300,00
Usciere:	Fr. 300,00

Gli stipendi dei dipendenti possono essere adeguati in base al rincaro previsto per i dipendenti dello Stato.

Art. 71 Per missioni, mansioni e prestazioni supplementari o straordinarie autorizzate e riconosciute dall'Ufficio patriziale, i membri dell'Ufficio patriziale stesso, delle Commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:
Diarie ed indennità per missioni

- a) per mezza giornata: Fr. 105,00
- b) per una giornata: Fr. 210,00
- c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.
- d) per le mansioni e prestazioni remunerabili a tempo: Fr. 35.00 l'ora

Capo V

Conti-Esame della gestione-Commissione della gestione

Art. 72 Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.
Conti

Art. 73 I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o conto corrente bancario.
Diritto di firma

pagamenti riscossione Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vice presidente per operazioni relative ai conti correnti.

Art. 74 La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema a partita doppia.
Contabilità
(Art. 113 LOP)

Art. 75 La Commissione della gestione viene nominata, per il quadriennio, in occasione della prima assemblea ordinaria dopo il rinnovo dei poteri patriziali.
Commissione della gestione
(Art. 68 lett. m e Art 77 lett. f LOP)

La commissione della gestione si compone di tre membri e di due supplenti.
La carica di membro e di supplente della Commissione della gestione è obbligatoria.

Art. 76 La commissione esamina e si pronuncia:
Attribuzioni
(Art. 114 LOP)

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- c) sul consuntivo.

Art. 77 Non possono far parte della commissione:
Incompatibilità
(Art. 115 LOP)

- a) i membri dell'Ufficio patriziale ed i supplenti;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti e il segretario.

Art. 78
Collisione
(Art. 116 LOP)

Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della Commissione della gestione.
Egli non può tuttavia partecipare alla discussione ed al voto sulla gestione che lo concerne.

Art. 79
Rapporto
(Art. 117 LOP)

La Commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.
Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.
Qualora la Commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea.
L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore ad un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Altre funzioni

Art. 80
Presidente

Le sedute sono valide se intervengono tutti i tre membri. I supplenti sono convocati in mancanza di uno o più membri e solo nel numero necessario a garantire la presenza di tre commissari.

Convocazione

La Commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

Numero legale

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.
I supplenti devono essere convocati in caso di mancanza della maggioranza assoluta.

Ispezione degli atti

Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in Ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

Verbale

La Commissione deve tener seduta stante il verbale il quale deve contenere almeno le deliberazioni.

Votazione

Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Discrezione

I membri della Commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riservo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.

Art. 81
Commissioni speciali

Per l'esame di problemi determinati l'Assemblea può nominare Commissioni speciali composte da 3 a 7 membri con eventuali supplenti.

Capo VI

Contravvenzioni

Art. 82 L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti
Ammontare della patriziali, alle ordinanze e alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.
multa L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o
(Art. 118 LOP) cantonali, è stabilita ad un massimo di Fr. 10'000.--, avuto riguardo alla
maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art. 83 I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui agli art. 40 e 60 del presente
Rapporto regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno
segnalazione rapporto all'Ufficio patriziale.

(Art. 119 LOP) Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Art. 84 Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione
Procedura della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 a 123 della
LOP.

TITOLO V

REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE-CONVENZIONI

Art. 85 L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza
Ordinanze propria o delegata da leggi o da regolamenti.
Le ordinanze sono pubblicate all'albo patriziale per un periodo di 30 giorni,
durante i quali è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 86 Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per
Convenzioni svolgere compiti di natura pubblica locale.

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo in casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Disposizione transitorie e abrogative.

Art. 87 Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione
Entrata in vigore governativa.

Diramazione Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 88 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento
Abrogazione patriziale del 6 dicembre 1964.

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 15 aprile 2018.

Per l'Assemblea patriziale

Il Presidente
Luigi Pedrazzini

Il Segretario
Americo Gobbi

L'Amministrazione patriziale certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo patriziale per un periodo di trenta giorni: dal 16 aprile 2018 al 18 maggio 2018.

Per l'Ufficio patriziale

Il Presidente
Mauro Gobbi

Il Segretario
Americo Gobbi

APPROVAZIONE GOVERNATIVA

Il presente Regolamento è stato approvato dal lodevole Dipartimento delle Istituzioni della Repubblica e Cantone Ticino con Risoluzione nr. 308-PRE-14682 del 27 giugno 2018, della Sezione degli enti locali, ritenute le modifiche e aggiunte previste dalla stessa Risoluzione salvo gli eventuali diritti di terzi.

Risoluzione pubblicata all'albo patriziale per un periodo di trenta giorni: dal 2 luglio dal 2 luglio 2018 al 3 agosto 2018.